

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER IL PERIODO DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2019 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2022**

(3 ANNI + 2 ANNI OPZIONE RINNOVO)

CODICE CIG MASTER 807036323B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza di seguito indicati intendono affidare i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo in forma aggregata al fine di uniformare le prestazioni di tali servizi e ottimizzare la gestione di programmi e contratti assicurativi, e dei sinistri attivi e passivi che interessano gli Enti.

Le Amministrazioni committenti sono le seguenti:

Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Comune di Barberino Tavarnelle;

Comune di San Casciano Val di Pesa.

Al termine della presente procedura di gara ciascuna Amministrazione committente provvederà alla stipula del contratto di brokeraggio assicurativo con l'aggiudicatario.

La situazione attuale delle polizze assicurative degli Enti committenti e dei contratti di brokeraggio in corso è la seguente:

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Ramo	Data Scadenza	Frazionamento	Importo Lordo Annuo	Importo Imponibile Annuo	aliquota Provvigioni	importo Provvigioni
RC PATRIMONIALE	31/12/20	Annuale	€ 6.112,50	€ 5.000,00	12,00%	€ 600,00
RC T/O	31/12/20	Semestrale	€ 42.500,00	€ 34.764,82	12,00%	€ 4.171,78
INFORTUNI	31/12/20	Annuale	€ 3.337,90	€ 3.256,02	10,00%	€ 325,60
TOTALE PROVVIGIONI ANNUE						€ 5.097,38
TOTALE PROVVIGIONI STIMA APPALTO (ANNI 5,5)						€ 28.035,59

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Ramo	Data Scadenza	Frazionamento	Importo Lordo Annuo	Importo Imponibile Annuo	aliquota Provvigioni	importo Provvigioni
RC PATRIMONIALE	31/12/20	Annuale	€ 9.718,88	€ 7.950,00	12,00%	€ 954,00
RC T/O	31/12/20	Semestrale	€ 47.000,00	€ 38.445,80	12,00%	€ 4.613,50
INFORTUNI	31/12/20	Annuale	€ 2.314,00	€ 2.257,50	10,00%	€ 225,75
INCENDIO BASE	31/12/20	Annuale	€ 11.609,00	€ 9.496,11	12,00%	€ 1.139,54
INCENDIO	31/12/20	Annuale	€ 2.700,00	€ 2.700,00	12,00%	€ 324,00
RCA/ARD	31/12/20	Annuale	€ 19.542,00	€ 15.601,90	5,00%	€ 780,09
KASKO	31/12/20	Annuale	€ 1.999,00	€ 1.761,23	6,00%	€ 105,67
FURTO	31/12/20	Annuale	€ 4.340,00	€ 3.550,10	12,00%	€ 426,00
TUTELA LEGALE	31/12/20	Annuale	€ 10.020,00	€ 8.263,92	12,00%	€ 991,67
ELETTRONICA	31/12/20	Annuale	€ 3.364,00	€ 2.774,43	10,00%	€ 277,44
TOTALE PROVVIGIONI ANNUE						€ 9.837,66
TOTALE PROVVIGIONI STIMA APPALTO (ANNI 5,5)						€ 54.107,15

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

Ramo	Data Scadenza	Frazionamento	Importo Lordo Annuo	Importo Imponibile Annuo	aliquota Provvigioni	importo Provvigioni
ELETTRONICA	31/12/20	Annuale	€ 3.300,00	€ 2.721,65	4,90%	€ 133,36
KASKO	31/12/20	Annuale	€ 1.399,00	€ 1.232,60	4,90%	€ 60,40
RC PATRIMONIALE	31/12/20	Annuale	€ 5.256,75	€ 4.300,00	4,90%	€ 210,70
TUTELA LEGALE	31/12/20	Annuale	5000	€ 4.123,71	4,90%	€ 202,06
RC T/O	31/12/20	Semestrale	€ 57.000,00	€ 46.625,77	4,90%	€ 2.284,66
INFORTUNI	31/12/20	Annuale	€ 5.487,33	€ 5.353,44	4,90%	€ 262,32
INCENDIO	31/12/20	Semestrale	€ 27.865,00	€ 22.793,46	4,90%	€ 1.116,88
RCA/ARD	31/12/20	Annuale	25508,57	€ 20.838,64	0,01%	€ 2,08
TOTALE PROVVIGIONI ANNUE						€ 4.272,46
TOTALE PROVVIGIONI STIMA APPALTO (ANNI 5,5)						€ 23.498,56

TOTALE VALORE PRESUNTO APPALTO	€ 105.641,30
--------------------------------	--------------

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto concerne lo svolgimento dell'attività di servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l'attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo alle Amministrazioni committenti indicate in premessa, ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Saranno oggetto del servizio, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sugli Enti assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti;
- assistenza nello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi e in particolare nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che gli Enti committenti riterranno di indire per l'assunzione di polizze assicurative, stima del valore di base dell'appalto, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
- esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti. In particolare: assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative sia per le polizze già in corso alla data di stipula del contratto sia per quelle stipulate successivamente; controllo sull'emissione delle polizze e sulle appendici di polizza; segnalazione delle scadenze con indicazione degli importi da pagare e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 60 giorni; pagamento dei premi entro i termini necessari a garantire agli Enti la continuità della copertura assicurativa; funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dagli Enti; segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati in polizza; segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative soluzioni; puntuale controllo del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio; variazione, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta predisposizione delle relative proposte di bilancio.
- gestione sinistri: assistenza telefonica, telematica, on line e con intervento di proprio personale presso gli Enti nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi in riferimento alle coperture degli enti, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione. Consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità. Creazione di una banca informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi, con localizzazione (non intesa come "geolocalizzazione") dei sinistri evidenziando le zone nelle quali è maggiore la frequenza degli incidenti;
- messa a disposizione di consulenza su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa per le quali ciascun Ente richieda pareri qualificati;
- individuazione, su richiesta di ciascun Ente, degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente contratti o convenzioni di vario tipo e verifica delle relative polizze stipulate in ragione del contratto o della convenzione;
- individuazione, su richiesta di ciascun Ente, delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e successiva verifica di corrispondenza delle relative polizze;
- consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:
 - a favore di Amministratori e dipendenti che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio (vita, infortuni, malattie, Rca, Rct, Rc patrimoniale);
 - per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e per l'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili del Comune;
 - per rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;

ART. 2 – REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per poter partecipare alla procedura di appalto, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016):

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con riferimento a Compagnie di assicurazione e/o a Società di brokeraggio assicurativo partecipanti alla procedura d'appalto;
- non trovarsi in cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 {Codice delle leggi antimafia};
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Requisiti di idoneità tecnica e professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività coerenti con il servizio oggetto della gara;
- iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 co. 2 lett. b del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- possesso di polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art. 110/112 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara almeno dieci (10) incarichi di brokeraggio/intermediazione/consulenza assicurativa, a favore di Enti Pubblici Territoriali, di cui almeno cinque (5) a favore di Ente con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- aver intermediato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione, per un importo di ciascun anno di almeno €. 300.000,00;

Possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001 (in corso di validità al momento della presentazione della Manifestazione di Interesse);

ART. 3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo a ciascun Ente committente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al presente articolo, gli Enti autorizzano il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti committenti, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni committenti e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da queste fornite. Dovrà inoltre garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Le Amministrazioni committenti hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

ART. 4 – TRASFERIMENTO PRATICHE

Il Broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con il Broker uscente per concordare il trasferimento delle pratiche di sinistro, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria al subentro di un nuovo Broker.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio avrà durata di tre anni, dal 31/12/2019 al 31/12/2022. Le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di rinnovare il servizio fino ad un ulteriore periodo massimo di anni 2, Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta delle Amministrazioni committenti, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell'indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker, senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si considera accettata fin dall'inizio, per mezzo della firma del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 6 - CORRISPETTIVI E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il servizio di cui al presente affidamento non comporta alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico delle Amministrazioni committenti.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi netti relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio). Sino a che i contratti assicurativi attualmente in essere resteranno vigenti continueranno ad applicarsi le provvigioni indicate nello schema indicato in premessa. Le provvigioni offerte dall'aggiudicatario in sede di gara saranno pertanto applicate sui nuovi contratti assicurativi stipulati dagli Enti.

I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi .

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...), il valore presunto dell'appalto (ammontare delle provvigioni spettanti al broker per tutta la durata contrattuale) è calcolato applicando le percentuali applicate dai Boker ai contratti in essere ai premi imponibili annui in corso, escluse regolazioni dei premi, e successivamente moltiplicate per la durata del presente appalto comprensivo di eventuale rinnovo e proroga tecnica, ed è pari a:

- Unione Comunale del Chianti Fiorentino – 28.035,59
- Comune di Barberino Tavarnelle - € 54.107,15
- Comune di San Casciano Val di Pesa - € 23.498,56

PARI AD UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 105.641,30

ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, preceduta da avviso di manifestazione di interesse sul portale telematico START della Regione Toscana;

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri che comportano l'attribuzione di un punteggio massimo ottenibile, del valore di 100 (cento) punti così suddivisi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA (fino a 85 punti)

N°	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Metodologia, modalità operative e criteri per l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e la progettazione del programma assicurativo dei vari Enti	Max 15 pt.
2	Metodologia, modalità operative ed assistenza agli Enti nell'espletamento della gara per i servizi assicurativi	Max 15 pt.
3	Modalità di gestione ordinaria del programma assicurativo degli Enti	Max 7 pt.
4	Metodologia, modalità operative ed assistenza agli Enti nella gestione dei sinistri (sia attivi che passivi) riferiti al portafoglio degli Enti	Max 20 pt.
5	Struttura tecnica/organizzativa e staff di interfaccia con gli Enti per l'espletamento del servizio	Max 7 pt.
6	Metodologia, tecnica e risorse per il rilascio di pareri e prestazioni di consulenza su questioni in materia assicurativa e responsabilità e sinistri e formazione dettagliata del personale incaricato della gestione dei sinistri e del personale tutto degli Enti	Max 12 pt.
7	Servizi complementari offerti senza costi per l'Ente (indicare un massimo di n° 3 servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, a condizione che gli stessi abbiano connessione con l'oggetto dell'appalto e vengano ritenuti rispondenti alle esigenze dell'Ente – i servizi in eccedenza i tre previsti non verranno presi in considerazione)	Max 9 pt. (max 3 pt. Per servizio offerto)

L'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà valutata dalla Commissione mediante applicazione per ciascun criterio di un coefficiente di natura qualitativa secondo la seguente tabella:

Valutazione offerta	coefficiente
Ottima	1
Più che buona	0,9
Buona	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non pienamente adeguata	0,5
Limitata	0,4
Molto limitata	0,3
Minima	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

I coefficienti per ciascun criterio saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti (variabili tra 1 e zero) attribuiti discrezionalmente a ciascuna offerta dai singoli commissari.

Il coefficiente stabilito per singolo criterio verrà moltiplicato al punteggio massimo previsto per il medesimo criterio, portando alla determinazione del punteggio parziale di ogni singola offerta su tale criterio. Il punteggio tecnico totale attribuito a ciascun concorrente deriverà dalla somma dei punteggi parziali conseguiti per ciascun criterio

L'offerta tecnica dovrà essere redatta per un massimo di 12 facciate formato A4 (esclusi eventuale frontespizio e sommario), con la seguente formattazione: carattere Arial - dimensione 10 - interlinea singola. Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla Commissione;

OFFERTA ECONOMICA (fino a 15 punti)

Il punteggio relativo al parametro economico verrà assegnato con attribuzione di punteggi assoluti secondo i seguenti intervalli di valore:

- **rami RCA/ARD (max punti 5)** – le provvigioni offerte potranno variare fra un minimo del 3,00% e un massimo del 5,00% del premio netto;
- **rami diversi da RCA/ARD (max punti 10)** – le provvigioni offerte potranno variare fra un minimo del 8,00% e un massimo del 10,00% del premio netto;

I valori delle aliquote potranno essere espressi fino alla seconda cifra decimale

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata per ciascun elemento (rami RCA/ARD e rami diversi da RCA/ARD) applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Do / Dmax$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito all'offerta considerata;

Do = differenziale % provvigione massima - % provvigione offerta

$Dmax$ = differenziale % provvigione massima - % provvigione minima

esempio: provvigione RCA/ARD offerta = 4,00%

$$V(a)_i = \frac{5 - 4}{5 - 3} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \text{punteggio } 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ punti}$$

Non è ammessa la presentazione di offerte di aliquote provvigionali inferiori o superiori ai range sopra indicati, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Gli Enti committenti provvederanno al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per gli Enti stessi.

Il broker dovrà trasmettere agli Enti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importi, coordinate bancarie etc.) almeno 60 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie assicuratrici causati dal Broker, non saranno pertanto imputabili agli Enti bensì esclusivamente al Broker medesimo.

Il Broker si impegna a trasmettere a ciascun Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

La medesima disciplina si applica anche alla regolazione dei premi.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, gli Enti committenti avranno la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare le generalità del Responsabile del servizio e del sostituto che agiscono in nome e per conto del Broker e che dovranno avere adeguati requisiti professionali, capacità e competenza e esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Per ogni Ente committente dovrà essere individuata dal broker una figura di Responsabile dedicato.

Il Responsabile dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo anche un numero di telefono cellulare ed un indirizzo di posta elettronica e, nei periodi di assenza, dovrà essere garantita la reperibilità del sostituto.

Il Responsabile dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente committente.

ART. 11 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il Broker si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi di settore.

Dovrà altresì osservare e fare osservare tutte le disposizioni che potranno intervenire nel corso del servizio in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sollevando gli Enti da ogni responsabilità in materia di igiene del lavoro e di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. E' inoltre responsabile dell'inadempimento di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale scaturenti dal servizio oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 209/2005, di cui il Broker all'inizio del servizio dovrà consegnare copia e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere massimali non inferiori ai minimi stabiliti dall'IVASS.

ART. 13 PENALI, GRAVI INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DAL CONTRATTO

Gli Enti hanno il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio ciascun Ente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, applicherà all'affidatario delle penali a discrezione dell'Amministrazione da un minimo di 50,00 ad un massimo di 500,00 euro per ogni fatto contestato.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli art. 1453 e seguenti del codice civile.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso la quale il broker ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine di 5 giorni del ricevimento della contestazione stessa.

Ai fini dell'applicazione delle suddette penali gli Enti potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata.

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nell'erogazione del servizio gli Enti potranno, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto. La risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

A decorrere dalla data di scioglimento anticipato del rapporto, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno centoventi giorni e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il contratto si risolve di diritto, in danno dell'affidatario, nel caso il Broker perda il possesso dei requisiti minimi, sia di ordine generale che di ordine tecnico-economico, così come nel caso venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.

In tutte le ipotesi di risoluzione per colpa dell'affidatario, gli Enti incamereranno per intero la cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

Le Amministrazioni si riservano inoltre la facoltà di ridurre o di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti mutamenti di carattere

normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni di superiore interesse pubblico che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto.

In caso di riduzione o recesso unilaterale di cui al precedente comma, il Broker rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.lsg n. 50/2016, pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale e con le modalità indicate negli atti di gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula dei contratti con gli Enti committenti, una cauzione definitiva secondo le modalità e gli importi previsti dall'art.103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale (compresa eventuale rinnovo e proroga).

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per grave inadempimento e del risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dagli Enti. In considerazione della peculiarità del contratto è altresì vietato il subappalto.

ART. 16 – VARIANTI

Gli Enti committenti si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dall'Ente/dagli Enti.

ART. 17 – DUVRI

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, per le sue caratteristiche non si rende necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto il servizio stesso prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici degli Enti aperti al pubblico.

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente contratto, e qualora le stesse non siano composte in via bonaria o amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente quello di Firenze. E' escluso il giudizio arbitrale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR.

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Broker si impegna a conformarsi agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento anche rapportandosi con la Centrale Unica di Committenza per la gestione dei dati e per l'applicazione del modello organizzativo adottato in materia.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità del contratto, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Broker in qualità di Responsabile del trattamento, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Broker ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 20 – ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio.
- b) rischi connessi all'esecuzione del servizio.
- c) tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di scritturazione.

ART. 21 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

La stipulazione dei contratti con gli Enti dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte delle Amministrazioni committenti nel rispetto dei termini e nelle forme di cui all'art. 32 comma da 8 a 14bis del D. Lgs. 50/2016. A tale scopo il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte dei competenti uffici.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione dei contratti di appalto, da stipulare per ciascuno degli Enti committenti, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. L'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dagli Enti committenti, pena la revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005, la polizza RC professionale depositata presso l'ISVAP ed eventuali altri documenti necessari all'Amministrazione appaltante.